



## **RICHIESTA DISCESA AUTONOMA DALLO SCUOLABUS**

Il sottoscritto.....  
Nato a ..... il .....  
Residente a .....in Via/Piazza..... N°.....  
Codice Fiscale.....Tel.....  
in qualità di genitore/esercente la patria potestà

### **CHIEDE**

La salita e discesa autonoma dallo scuolabus per i componenti il proprio nucleo familiare iscritti ala servizio:

COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	PLESSO FREQUENTATO A.S. 2017/2018	CLASSE	SEZIONE

Nelle seguenti fermate

(si richiede l'indicazione di una sola fermata per l'andata ed una sola fermata per il ritorno)

Fermata andata \_\_\_\_\_

Fermata ritorno \_\_\_\_\_

### **A TAL PROPOSITO DICHIARA**

- di aver visionato gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile;
- di aver visionato l'art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
- di aver visionato l'articolo 591 del C.P.;
- di aver visionato l'articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);
- di essere consapevole che l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
- che l'alunna/o conosce perfettamente il tragitto dalla fermata scuolabus all'abitazione e che lo può percorrere autonomamente senza accompagnatori;



- di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
- di impegnarsi ad informare tempestivamente l'Ufficio Istruzione del Comune di Rignano sull'Arno, nelle forme consentite dalla legge, qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire la discesa autonoma del minore dallo scuolabus senza accompagnatori;
- di esonerare il Comune di Rignano sull'Arno dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo, nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .

---

**(firma leggibile del Genitore)**

**N.B Allegare copia del documento di identità del dichiarante**



## **CODICE CIVILE**

Art. 2043.

(Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2047.

(Danno cagionato dall'incapace). In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi e' tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, puo' condannare l'autore del danno a un'equa indennita'.

Art. 2048.

(Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte). Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

## **Legge n. 312 11/07/1980 Art. 61**

(Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente)

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

## **CODICE PENALE Articolo 591**

(Abbandono di persone minori o incapaci) Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

## **D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172 - Art. 19-bis**

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.